

Prova finale per il conseguimento del titolo

(Articoli 28, 29 e 30 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Chimica (L-27) approvato il 6 Giugno 2023)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale consistente nella presentazione, da parte dello studente dinanzi ad un'apposita Commissione, di un elaborato scritto, denominato "Elaborato Finale", riguardante un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e scelto dallo studente in accordo con un relatore (un professore o un ricercatore appartenente all'Ateneo); quest'ultimo ha quindi il compito di guidare lo studente nella stesura dell'elaborato stesso. L'elaborato finale può avere ad oggetto l'attività svolta durante il tirocinio sia interno che esterno. In tal caso relatore è il Tutor Accademico.
2. Lo studente può richiedere l'assegnazione del tirocinio e della prova finale facendone specifica richiesta mediante la presentazione di regolare domanda presso il Settore Didattico del Dipartimento CTC almeno tre settimane prima della data di inizio prevista. Si precisa quanto segue: poiché il tirocinio e la prova finale possono essere svolti in periodi non necessariamente contigui, lo studente può presentare domanda per il solo tirocinio, per la sola prova finale (dopo aver svolto il tirocinio) o contestualmente per tirocinio e prova finale.
3. La Prova Finale consta di 3 CFU corrispondenti a 75 ore, sufficiente per lo svolgimento di una breve ricerca bibliografica e per la stesura dell'elaborato
4. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 15 giorni prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione quelli assegnati alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
5. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.
6. Le prove finali per il conferimento del titolo universitario sono pubbliche.
7. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento domanda di ammissione alla prova finale entro 30 giorni prima della seduta di laurea.
8. La versione definitiva dell'elaborato dovrà essere allegata durante la fase di compilazione on-line della domanda di conseguimento titolo, secondo la procedura per la gestione digitale della tesi di laurea prevista dall'Ateneo.
9. La commissione per la valutazione della prova finale, nominata dal Direttore di Dipartimento, è composta da almeno cinque membri, individuati secondo quanto disposto dal regolamento

didattico di Ateneo. Possono far parte della Commissione Professori di ruolo o a contratto, Ricercatori, anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo.

10. Il relatore è membro effettivo della commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Il Presidente è individuato ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Il Presidente garantisce la regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dal Regolamento Didattico. Il verbale dell'esame finale, redatto con modalità informatizzate, è firmato digitalmente dal Presidente.

12 La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110.

13. Di norma, il punteggio base, espresso in 110-mi, è determinato dalla media dei voti riportati negli esami di attività formative che li prevedono ponderata sulla quantità di CFU conseguiti con tali esami, tenendo conto che a ogni esame con lode è attribuito il valore numerico di 33. Al punteggio base è aggiunto il punteggio per la valutazione dell'esposizione del lavoro svolto per sostenere la prova finale e della eventuale relativa discussione.

14. La Commissione dispone di 10 punti di base da assegnare e al massimo di ulteriori 5 punti da assegnare secondo le seguenti modalità:

per i tempi di conseguimento del titolo (2 punti se il titolo viene conseguito nei tempi previsti dal Manifesto degli Studi; 1 punto se il titolo viene conseguito entro l'anno accademico successivo al terzo di immatricolazione);

per mobilità all'Estero (2 punti);

tirocinio svolto in strutture esterne all'UniCal (1 punto).

15. Il voto finale, risultante dai conteggi sopra illustrati, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,50 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

16. La Commissione attribuisce la lode se il punteggio totale ottenuto dallo studente è maggiore o uguale a 113. L'attribuzione della lode è comunque subordinata al parere unanime della Commissione.